



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Prot. n. 1285

Cagliari, 17/01/2014

trasmissione via PEC

- Ai Signori Sindaci
- Ai responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna
- Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna

e,p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento.

Con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto, si segnalano alcune delle più rilevanti previsioni normative volte a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento.

Si precisa che, per effetto del rinvio disposto dall'art. 20, comma 1-bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, per le modalità di esercizio del diritto di voto dei suddetti elettori si applica la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei Deputati.

### **Elettori non deambulanti**

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*), prescrive che, quando la sede della sezione nella quale gli elettori non deambulanti sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, i medesimi possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia allestita in una sede già esente da barriere architettoniche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

La sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote deve essere arredata, attrezzata e contrassegnata secondo le prescrizioni normative di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991, in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

I suddetti elettori potranno esercitare il diritto di voto nelle sezioni elettorali aventi le sopra descritte caratteristiche previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Le Amministrazioni comunali sono invitate a **pubblicizzare adeguatamente**, con i mezzi ritenuti più idonei, l'elenco delle proprie sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

### **Elettori che per legge necessitano di accompagnamento**

Si ricorda che gli elettori di cui al primo comma dell'art. 55 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritti in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (*art. 55, c. 2, DPR n. 361/1957*).

Si segnala altresì che l'art. 29, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta in materia disposizioni analoghe.

Lo stesso art. 29 della legge 104/1992, al primo comma dispone che in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, **da giovedì 13 febbraio a domenica 16 febbraio 2014** (nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale e nel giorno della votazione, **al fine di garantire il diritto di voto costituzionalmente tutelato**) garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*art. 29, c. 2, L. 104/1992*).

Si ricorda che l'art. 56 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 prescrive che i certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori che esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore accompagnatore possono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati **devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore**; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche

Sull'argomento, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3960 del 6 luglio 2012, ha affermato che l'accertamento sull'attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire l'autonoma manifestazione del voto è rimessa agli organi dell'unità sanitaria locale competente per territorio e al funzionario medico da essa incaricato, **la cui valutazione è insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità**, ove non sia stata contestata con querela di falso.

Si pregano pertanto le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna affinché richiamino l'attenzione dei funzionari medici designati in ordine all'esigenza di indicare in modo chiaro ed univoco, nei certificati di cui trattasi, la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Si pregano, inoltre, le A.S.L. della Sardegna di impartire le necessarie disposizioni al fine di consentire agli elettori che per legge necessitano di accompagnamento di ottenere, **immediatamente e gratuitamente**, il certificato medico da parte del funzionario medico da designarsi dalle A.S.L., secondo quanto disposto dall'art. 56 del citato DPR n. 361/1957.

Su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un accompagnatore è inserita nella tessera elettorale personale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*art. 55, c. 6, DPR n. 361/1957*).

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del DPR 30 marzo 1957, n. 361, ogni sala delle elezioni, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ad elettori con disabilità.

Si segnala, infine, che tutte le informazioni relative alle elezioni indicate in oggetto sono reperibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo:

<http://www.regione.sardegna.it> cliccando su **Elezioni Regionali 2014**.

per il Direttore del Servizio  
dott.ssa Ida Gasperini  
(ex art. 30, c. 2, l.r. n. 31/1998)  
firmato digitalmente

dr. Gianluca Tocco/Responsabile Settore Attività trasversali